

# UNIONE LOMBARDA SORESINESE

Provincia di Cremona

*Regolamento  
disciplinante il servizio  
di trasporto scolastico*

*Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione*

*n. 16 del 28.07.2017*

*IL PRESIDENTE DELL'UNIONE*

*f.to Alberto Sisti*

*IL SEGRETARIO DELL'UNIONE*

*f.to Andrea Cacioppo*

## **SOMMARIO**

Art. 1 – Finalità e criteri generali

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Calendario ed orari

Art. 4 – Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche

Art. 5 – Piano Annuale di Trasporto Scolastico

Art. 6 – Modalità organizzative

Art. 7 – Accompagnamento

Art. 8 – Sicurezza e responsabilità

Art. 9 – Responsabilità degli utenti

Art. 10 – Iscrizioni

Art. 11 – Modalità di compartecipazione e di pagamento

Art. 12 – Comunicazioni con le famiglie

Art. 13 – Modalità di fruizione del Servizio

Art. 14 – Sanzioni

Art. 15 – Dati personali

Art. 16 – Foro competente

Art. 17 – Riferimenti normativi

Art. 18 – Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Finalità e criteri generali**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico da parte degli alunni residenti nei Comuni facenti parte della Unione Lombarda Soresinese iscritti e frequentanti i seguenti istituti scolastici statali:
  - la scuola dell'infanzia
  - la scuola primaria
  - la scuola secondaria di primo grado
2. Le norme del presente Regolamento si applicano al Servizio di Trasporto Scolastico, dai punti di raccolta programmati alle sedi delle scuole di cui al punto 1 e viceversa.
3. Il Servizio di Trasporto Scolastico risponde al dettato della legge Regionale 20 marzo 1980 n. 31.
4. Il servizio è assicurato per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola, salvaguardando i seguenti principi:
  - conformità alle normative vigenti in materia;
  - programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani;
  - armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale
  - economicità, efficacia ed efficienza.
5. L'Unione si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, nonché valutare situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, compatibilmente con le disposizioni previste dalle effettive disponibilità di bilancio.

## **Art. 2**

### **Destinatari**

Destinatari del servizio di trasporto scolastico sono gli alunni di cui all'art. 1 frequentanti i plessi scolastici dei seguenti Istituti Comprensivi:

- **G. BERTESE di Soresina**

- Plesso di Casalmorano: scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1<sup>a</sup> grado
- Plesso di Paderno Ponchielli: scuola dell'infanzia, scuola secondaria di 1<sup>a</sup> grado
- Plesso di Annicco

- **GIOVANNI XXIII di Soncino**

- Plesso di Genivolta: scuola dell'infanzia, scuola primaria
- Plesso di Soncino: scuola secondaria di 1<sup>a</sup> grado

Potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico anche gli alunni residenti in comuni limitrofi, a condizione che gli stessi siano iscritti e frequentanti le scuole presenti nel territorio dell'Unione Lombarda Soresinese.

Le domande verranno soddisfatte, previa sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione fra gli Enti interessati e compatibilmente con le disponibilità di posti sul mezzo e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti del Comune dell'Unione che effettua il trasporto.

### **Art. 3**

#### **Calendario ed orari**

Il Servizio di Trasporto Scolastico viene organizzato annualmente secondo il calendario scolastico stabilito dalla Regione Lombardia e/o dalle Istituzioni Scolastiche.

Il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni potrebbe non essere garantito.

Il normale Servizio di Trasporto scolastico potrebbe non essere garantito in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.

Il servizio trasporto scolastico potrebbe essere sospeso in relazione al verificarsi di significative avversità atmosferiche (emergenza neve e/o ghiaccio).

### **Art. 4**

#### **Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche**

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto, l'Unione, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può utilizzare gli automezzi di cui dispone anche per organizzare il servizio di trasporto per uscite guidate, spettacoli teatrali, e/o iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo/didattico anche quando tali attività vengano realizzate nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

### **Art. 5**

#### **Piano Annuale di Trasporto scolastico**

L'Unione predispone ogni anno il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, tenendo conto dell'orario del funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri di cui precedenti articoli.

Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si riveli la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, in relazione ai criteri previsti dal presente Regolamento.

#### **Art. 6**

##### **Modalità organizzative**

I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi, delle iscrizioni e delle norme di sicurezza.

Non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus e non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

#### **Art. 7**

##### **Accompagnamento**

Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus è previsto per i bambini della scuola dell'infanzia.

L'Unione provvederà all'organizzazione del servizio.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini sullo scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.

#### **Art. 8**

##### **Sicurezza e responsabilità**

Il Piano di cui al precedente articolo 5 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei punti di salita e di discesa degli alunni.

L'Unione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola frequentata.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus-casa non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata alla propria abitazione.

#### **Art. 9**

##### **Responsabilità degli utenti**

1. I genitori, o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affidamento familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio dovranno:

- garantire la presenza di un apposito incaricato;

- comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione (possibilità limitata agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado).
2. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana, dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie o dalle istituzioni scolastiche al conducente o ai competenti uffici.
  3. L'Unione o l'eventuale gestore del servizio declina ogni responsabilità in caso di mancata comunicazione.

### **Art. 10** **Iscrizioni**

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, indirizzata all'Unione entro il mese di maggio di ogni anno, o all'atto di variazione della residenza o per comprovate e/o sopravvenute necessità durante l'anno scolastico.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, in particolare in relazione alla disponibilità di posti sul mezzo e purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi e/o pregiudizio all'organizzazione del servizio.

L'eventuale ammissione al servizio verrà valutata entro 10 giorni dalla data dell'istanza.

### **Art. 11** **Modalità di compartecipazione e di pagamento**

Conformemente alla normativa vigente, su proposta delle Amministrazioni dei Comuni aderenti all'Unione, annualmente vengono stabilite le eventuali quote di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono e le relative modalità di pagamento.

### **Art. 12** **Comunicazioni con le Famiglie**

Nei rapporti con le famiglie l'Unione si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione, disponibilità e informazione.

L'Unione comunicherà, altresì, tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti, che dovessero intervenire nel corso dell'anno scolastico.

La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente mediante compilazione di apposita comunicazione all'Unione che provvederà alla cancellazione dell'utente.

La rinuncia presuppone l'esonero della compartecipazione al costo del servizio che decorrerà dalla quindicina successiva di presentazione della comunicazione.

### **Art. 13**

#### **Modalità di fruizione del Servizio**

L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico si configura, per agli alunni, come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Al fine della ottimizzazione del servizio gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari di trasporto previsti.

L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento:

- prendere posto rapidamente;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- non alzare il tono di voce;
- rispetto dei compagni e del conducente;
- non sporgersi dal finestrino;
- rimanere seduto fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa;
- rispettare gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico;
- non consumare cibi e bevande.

### **Art. 14**

#### **Sanzioni**

La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno, previa quantificazione dei danni stessi.

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio.

Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni richiamati all'ordine senza successo, dovranno essere riferiti al Responsabile del servizio, che informerà i genitori.

In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Unione adotterà i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- sospensione del servizio

## **Art. 15**

### **Dati personali**

L'Unione utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico.

Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche all'eventuale ditta appaltatrice del servizio di Trasporto Scolastico ai sensi della normativa vigente in materia.

## **Art. 16**

### **Foro competente**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente Regolamento sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Cremona.

## **Art. 17**

### **Riferimenti normativi**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.

## **Art. 18**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.